

ACCORDO DI CONVENZIONAMENTO RAMI VARI

AGENZIA MILANO MOSCOVA - 10092

ENTE BENEFICIARIO: A.N.M.I.C. – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
sede legale in Milano (MI) via G. Boltraffio 7 - P. iva 80436440582

Referente:

1. CONDIZIONI GENERALI

1.1. DURATA DELL'ACCORDO E FACOLTA' DI RINNOVO

L'accordo ha durata annuale a decorrere dalla data che verrà indicata con successiva comunicazione e non è previsto tacito rinnovo.

La Compagnia ha tuttavia facoltà di rinnovare la convenzione alle medesime condizioni ovvero di apportare modifiche tariffarie e/o normative, anche alla luce degli andamenti tecnici e del volume di affari sui rami coinvolti.

In ogni caso, copia del documento contenente le condizioni di rinnovo sarà a disposizione presso l'Agenzia di riferimento.

Nel caso in cui l'Ente Beneficiario accetti le nuove condizioni, il nuovo accordo debitamente sottoscritto dovrà essere restituito.

Ricevuta l'accettazione, la Compagnia provvederà a rendere nuovamente operativo il codice convenzione che sarà quindi utilizzabile per l'emissione dei successivi contratti. Le nuove condizioni entreranno in vigore a partire dalla data del rinnovo e si applicheranno alle polizze rischi nuovi, stipulate successivamente a tale data.

Qualora non pervenga alcuna accettazione, le polizze stipulate successivamente non potranno essere emesse in convenzione, ma alle ordinarie condizioni normative e tariffarie. Invece i contratti in corso resteranno in vita fino alla loro naturale scadenza, fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

1.2 REQUISITI DI ACCESSO

La presente convenzione è riservata esclusivamente a soggetti che possiedano i requisiti di cui alle Condizioni Particolari di Convenzione.

Qualora nel corso del contratto, per uno o più assicurati vengano meno i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione, il Contraente dovrà darne avviso alla Compagnia entro 15 giorni mediante lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia di riferimento.

In tal caso, la Compagnia, esercita la facoltà di disdetta prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione ovvero comunica le condizioni alle quali la polizza potrà eventualmente essere rinnovata.

Ove invece il Contraente abbia affermato, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza per uno o più assicurati dei requisiti di accesso senza che questi sussistano, il contratto si intende automaticamente risolto,

fermo il diritto del Contraente al rimborso dei premi pagati al netto delle imposte. In caso di sinistro l'Impresa, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, non darà luogo all'indennizzo.

Ove invece il Contraente abbia ommesso di comunicare alla Compagnia, nel corso del contratto, il venire meno dei presupposti di cui sopra, per uno qualsiasi degli assicurati, gli eventuali sinistri verificatisi trascorsi 15 giorni, verranno indennizzati in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato secondo la nuova situazione, fermo quanto stabilito al precedente capoverso.

1.3 CONTRATTI IN CONVENZIONE

I singoli contratti emessi in convenzione riporteranno il codice convenzione e la clausola allegata al presente documento.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

2.1 DESTINATARI

Associati A.N.M.I.C. e relativi familiari conviventi

2.2 PRODOTTI

Casa Tua
Allianz One Consumer

a) CONDIZIONI NORMATIVE

Le polizze emesse con codice convenzione dovranno avere durata annuale con tacito rinnovo.


b) CONDIZIONI TARIFFARIE

Casa Tua: flessibilità 0% con una sezione, 10% con due sezioni, 15% con tre o più sezioni
Allianz One Consumer: emissione di un contratto della durata di 13 mesi, con il pagamento di un premio pari a 12 mensilità (primo mese in omaggio). Offerta valida per la sola prima annualità contrattuale. Le condizioni di maggior favore previste dalla Convenzione non operano in relazione al modulo Premorienza; il modulo Emergenze alla Guida non è selezionabile

Per quanto non espresso valgono le Condizioni Generali di Assicurazione.

Milano, 07.11.2019

Allegato: Clausola di Convenzione

Timbro dell'Agenzia

MILANO MOSCOVA S.r.l.
20154 MILANO - V.le Montello, 20
Partita I.V.A. 11920060156
TEL. 02/33607731 r.a.
Fax 02/33606482

CLAUSOLA DI CONVENZIONE

1) La presente polizza è emessa in forza ed alle condizioni stabilite dalla convenzione assicurativa

(CODICE CONVENZIONE – indicato con successiva comunicazione)

campo che il sistema compila in automatico attraverso l'associazione al cod. conv. inserito nel preventivo.

2) Le condizioni normative e di premio, riservate esclusivamente al Contraente in qualità di:

Associato A.N.M.I.C. o relativo familiare convivente

valgono a condizione e fintanto che sussistano i presupposti specificati nella convenzione medesima.

3) Nel caso in cui, nel corso del contratto, per uno o più assicurati vengano meno i presupposti per la fruizione dei vantaggi della convenzione, il Contraente dovrà darne avviso alla Compagnia entro 15 giorni mediante lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia di riferimento.

4) In tal caso, la Compagnia esercita la facoltà di disdetta prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Su richiesta del Contraente, tuttavia, la Compagnia valuterà la ripresa del rischio rilasciando le nuove condizioni per il rinnovo; è fatta salva la facoltà del Contraente di accettarle o non accettarle mediante comunicazione scritta.

5) Ove il contraente abbia affermato, al momento della stipulazione della polizza, l'esistenza per uno o più assicurati dei presupposti di cui al punto 2) senza che questi sussistano, il contratto si intende automaticamente risolto, fermo il diritto del Contraente al rimborso dei premi pagati al netto delle imposte. In caso di sinistro l'Impresa, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, non darà luogo all'indennizzo.

6) Ove invece il Contraente abbia ommesso di comunicare alla Compagnia, nel corso del contratto, il venire meno dei presupposti dei punti 2), per uno qualsiasi degli assicurati, gli eventuali sinistri verificatisi trascorsi i 15 giorni di cui al punto 3), verranno indennizzati in misura ridotta in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato secondo la nuova situazione, fermo quanto stabilito al precedente punto 4).